

COMUNE DI
ORZINUOVI

(Provincia di Brescia)

CRITERI COMUNALI E MODALITA'
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI
ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(articolo 9 – L.R. 24/12/2003 n. 30)

(approvato con C.C. n. 41 del 14/7/08)

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente provvedimento disciplina, ai sensi della Legge Regionale 24.12.2003 n. 30 e della D.G.R. 23.1.2008 n. 8/6495, i criteri e le modalità per il rilascio, l'ampliamento, il subingresso, il trasferimento, la sospensione, la cessazione e la revoca delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (di seguito denominata somministrazione).

Art. 2 – DEFINIZIONI

Per **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio o in aree adiacenti o pertinenti aperte al pubblico a tal fine attrezzati.

Le medesime procedure si applicano anche per le attività di somministrazione effettuate:

- a) a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b) b) presso il domicilio del consumatore;
- c) c) in locali non aperti al pubblico (quali mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole)

La tipologia dell'autorizzazione è unica e abilita alla somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria o dalla dichiarazione di inizio attività produttiva (di seguito denominata **diap**) con le notificazioni ai fini delle registrazioni alle A.S.L. competenti.

Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico possono vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.

Per **superficie di somministrazione** si intende l'area destinata all'attività di somministrazione e vendita con esclusione di quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni e di quella destinata a servizi; fanno parte dei locali destinati a servizi i servizi igienici per il pubblico e il personale, i camerini, il guardaroba e gli spogliatoi per il personale; la cucina compresa la zona lavaggio stoviglie, il locale dispensa, il locale preparazione alimenti, gli ingressi coi relativi disimpegni e la zona casse, i locali filtranti e separanti in genere.

Art. 3 – DENOMINAZIONI

Le attività di somministrazione in relazione all'attività esercitata e in conformità alla dichiarazione di inizio attività produttiva e alla notifica effettuata all'ASL competente, possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) *ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) *esercizi con cucina tipica lombarda*: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) *tavole calde, self-service, fast food e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) *pizzerie e simili*: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto «pizza»;
- e) *bar gastronomici e simili*: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) *bar-caffè e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) *bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili*: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;

h) *wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili*: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) *disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili*: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

j) *discoteche, sale da ballo, locali notturni*: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

k) *stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione*: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Ai soli fini di monitoraggio, il titolare dell'attività deve comunicare al Comune prima dell'inizio o della modifica della stessa, la o le denominazioni di riferimento; si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione

Art. 4 – PRESCRIZIONI

Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve esporre:

- l'orario prescelto in modo che sia visibile all'interno e all'esterno dei locali;
- i prezzi dei prodotti esposti;
- i prezzi di alimenti e bevande mediante tabella esposta all'interno dell'esercizio;
- i prezzi degli alimenti all'esterno del locale o all'interno ma leggibile dall'esterno;

Per il servizio al tavolo è obbligatorio fornire il listino prezzi con l'indicazione dell'eventuale costo del servizio.

Ogni esercizio di somministrazione deve inoltre esporre:

- la riproduzione a stampa degli artt. 101 del T.U.L.P.S. e 181 – 186 del Reg.di Esecuzione;
- il cartellino degli ingredienti che compongono gli alimenti che si consumano nel P.E.;
- il cartello orario ben visibile sia all'interno che all'esterno;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione (art. 180 T.U.L.P.S e circ. Regionale 30.07.2004 n.31);
- la tabella dei giochi proibiti se sono installati o si consente nel locale lo svolgimento di giochi leciti (carte, biliardo, calciobalilla, ecc...).

Ogni esercizio di somministrazione deve inoltre osservare i seguenti obblighi:

- tenere una luce accesa sull'entrata principale dell'esercizio dall'imbrunire alla chiusura del P.E.;
- sulle bottiglie di superalcolici va riportata la dicitura "contiene alcoli in quantità superiore al 12% del volume";
- non rifiutare le prestazione del proprio esercizio a chiunque le domanda e ne corrisponde il prezzo;
- non somministrare bevande alcoliche ai minori degli anni 16, alle persone malate di mente e in stato di manifesta ubriachezza (artt. 689 e 691 del Codice Penale);
- non cagionare ubriachezza altrui somministrando bevande alcoliche (art. 690 del codice penale);
- non impiegare ragazzi di età minore di 18 anni per la somministrazione al minuto di bevande alcoliche;
- non abusare di strumenti sonori, non produrre schiamazzi o rumori che disturbino il riposo delle persone (art. 659 del Codice Penale).

Art. 5 - ATTIVITA' ACCESSORIE

L'autorizzazione di somministrazione abilita anche a:

- installazione e uso di apparecchi radio e televisivi, impianti di diffusione sonora (mediante dischi, cassette, CD) e di immagini (proiezione di partite, telefilm, ecc. mediante pay TV, visione di dvd, utilizzo di karaoke) a condizione che non venga modificato il locale, non vengano allestite strutture per il pubblico (palchi, tribune, piste da ballo, ecc.), non venga percepito un compenso per la

- fruizione di tali apparecchiature sia sotto forma di biglietto di ingresso che di maggiorazione del costo delle consumazioni e pertanto che non si configuri un vera e propria attività di trattenimento;
- esercizio dell'attività di giochi leciti (biliardo, calcetto, giochi di carte, di società e simili) nel rispetto della normativa vigente in materia e installazione di giochi da intrattenimento elettronici di cui all'art. 110 del TULPS (videogiochi) fermo restando in tal caso l'obbligo di presentazione al Comune di specifica comunicazione e nel rispetto del numero massimo di apparecchi installabili fissato dalla normativa vigente.

Sezione II – CRITERI

Art. 6 – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Ai fini della verifica della ammissibilità delle richieste di autorizzazioni per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stabiliti i seguenti criteri:

- 1) ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone 1 e 8, aree ritenute di particolare interesse ambientale, storico, archeologico e artistico culturale è richiesto il possesso documentato ed il rispetto (autocertificato) di criteri di qualità di cui all'allegato 1 (a pena di revoca dell'autorizzazione);
- 2) nelle zone a prevalente destinazione residenziale (**zone 1, 2, 3, 4a e 5**), non sarà ammesso l'insediamento di esercizi che svolgano esclusivamente o in abbinamento all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di trattenimento e svago. Eventuali deroghe temporanee potranno essere accordate in presenza di misure di mitigazione concordate con l'Amministrazione Comunale e risultanti da atto unilaterale d'obbligo (a pena di revoca dell'autorizzazione) volte a garantire il rispetto della quiete e della sicurezza pubblica;
- 3) nelle zone del nucleo antico e del centro abitato (**zone 1, 2 e 8**), l'insediamento di esercizi di somministrazione può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio pari al 100% della superficie di somministrazione degli stessi e comunque non inferiore agli standard di parcheggio previsti dal PGT maggiorati del 20%. In mancanza di tale disponibilità l'Amministrazione Comunale potrà considerare eventuali accordi con proprietari di altre aree limitrofe (entro 300 ml) che garantiscano l'uso delle stesse nelle ore di apertura dell'esercizio o l'eventuale monetizzazione rispetto allo standard di PGT. Il parcheggio non è richiesto nelle vie o aree pedonali.

Sezione III - PROCEDURE

Art. 7 – RILASCIO

Chiunque intenda aprire un esercizio di **somministrazione** deve presentare al Comune specifica domanda di rilascio di autorizzazione in bollo mediante presentazione della stessa allo Sportello Unico o all'ufficio comunale competente o spedita con raccomandata. A tutti gli effetti del presente regolamento la data di riferimento in caso di invio mediante lettera raccomandata è quella di spedizione.

Nella domanda di rilascio devono essere indicate:

- le generalità del richiedente e, nel caso, della società (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale; per le società anche la ragione sociale, la sede legale, e il codice fiscale o partita IVA);
- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale 30/2003;
- l'ubicazione dell'esercizio (obbligatoria);
- la superficie indicativa di somministrazione e di servizio come definita dal precedente art. 2 ed

eventualmente la superficie riservata ad altre attività esercitate congiuntamente.

Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con indicazione della superficie totale e di quella destinata alla somministrazione sottoscritta da tecnico abilitato da cui sia possibile dedurre i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio a sensi D.M. 17.12.1992 n. 564;
- b) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) eventuale certificato di prevenzione incendi o relativa istanza;
- d) eventuale certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi;
- e) eventuale documentazione di previsione di impatto acustico;
- f) la diap e la notifica ai fini della registrazione ASL;
- g) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione.

L'esame della domanda non è subordinata:

1. alla dimostrazione della disponibilità dei locali;
2. all'indicazione dell'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f) e g), nonché quelle di cui ai punti 1) e 2) possono essere presentate al Comune dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il Comune all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al richiedente una ricevuta indicante l'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

Il Comune affigge copia dell'avvio del procedimento al proprio albo pretorio.

Il Comune accerta l'autorizzabilità della richiesta in base ai criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni, verifica la rispondenza dei contenuti della richiesta alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti, trasmette la diap all'ASL competente, trasmette la documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista, all'ARPA competente, accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con D.M. 17.12.1992 n. 564 o si riserva di accertarla qualora non possibile e rilascia l'autorizzazione o comunica all'interessato il rigetto della domanda entro 45 giorni dalla data di presentazione della stessa. Decorso tale termine senza l'invio della comunicazione di diniego, l'istanza si intende accolta ai sensi della legge 241/1990. Qualora la domanda non risulti completa della documentazione non indispensabile ai fini del rilascio dell'autorizzazione ma necessaria per l'attivazione della stessa il Comune ne fa annotazione a titolo prescrittivo sull'autorizzazione.

Una volta rilasciata l'autorizzazione, entro 10 giorni il Comune ne comunica gli estremi a: Giunta Regionale, Prefetto, Questore, ASL e CCIAA.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione: in tal caso il termine di cui al comma precedente (45 gg) rimarrà sospeso ricominciando a decorrere dal momento della presentazione dell'integrazione limitatamente al periodo residuo.

Delegato: è facoltà del titolare di ditta individuale o del legale rappresentante di società delegare l'attività di somministrazione a soggetto preposto per l'esercizio della medesima. L'atto di delega, firmato dal delegante, dovrà essere compilato e firmato per accettazione dal delegato stesso il quale dovrà indicare i propri dati anagrafici, autocertificare il possesso dei requisiti morali (di cui all'art. 5 L.R. 30/2003) e dimostrare il requisito professionale posseduto (di cui all'art. 5 L.R. 30/2003).

Qualora il delegato decida di recedere da tale carica, deve darne comunicazione scritta al titolare o legale rappresentante della figura giuridica intestataria dell'autorizzazione nonché al Comune di rilascio dell'autorizzazione stessa.

L'intestataria dell'autorizzazione entro 30 giorni dal momento di dimissione del delegato dovrà trasmettere al Comune l'atto di delega di nuovo delegato, pena la sospensione dell'attività fino all'avvenuta regolarizzazione. Nel periodo intercorrente potrà proseguire normalmente l'attività.

Art. 8 – TRASFERIMENTO

Chiunque intenda trasferire un esercizio di **somministrazione** deve presentare al Comune specifica domanda di autorizzazione al trasferimento in bollo mediante presentazione della stessa allo Sportello Unico o

all'ufficio comunale competente o mediante spedizione con raccomandata.

Nella domanda il richiedente non è obbligato a indicare il requisito professionale e morale posseduto in quanto tale aspetto è già stato verificato al momento del rilascio della precedente autorizzazione. Gli allegati da presentare con la domanda sono quelli indicati in caso di nuovo rilascio (così come elencati nel precedente art. 6).

Le modalità procedurali sono le stesse previste per la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione così come regolamentate nel precedente art. 7.

Art. 9 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

In caso di svolgimento dell'attività per periodi stagionali l'autorizzazione verrà rilasciata secondo le modalità previste dal precedente articolo 6 con l'indicazione sulla stessa del periodo o periodi di stagionalità prescelti; tali periodi dovranno complessivamente risultare non inferiori a due mesi e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

Art. 10 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

In occasione di riunioni straordinarie di persone il Comune di svolgimento della manifestazione può autorizzare lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione, mediante presa d'atto di specifica comunicazione di inizio attività; tale autorizzazione avrà una validità limitata al massimo alla durata della manifestazione e al luogo di svolgimento della stessa.

La comunicazione di inizio attività deve pervenire al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività di somministrazione.

L'efficacia di tale comunicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L.R. 30/2003 nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 11 – VARIAZIONI

Tra le variazioni rientrano:

Ampliamento dell'esercizio

L'ampliamento dell'esercizio è soggetto a preventiva comunicazione al Comune nella quale il soggetto interessato dichiara la superficie di ampliamento impegnandosi a rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e di destinazione d'uso e allega la diapa ai fini igienico sanitari. Qualora necessario va verificata la sorvegliabilità dei locali. L'ampliamento può essere effettuato successivamente alla presentazione della comunicazione in Comune. Il Comune procederà quindi al rilascio di presa d'atto riportante la nuova superficie del locale che andrà allegata all'autorizzazione all'esercizio.

Variazione dei dati societari: ragione sociale, residenza o sede legale

Le variazioni societarie sono soggette a comunicazione al Comune nella quale il soggetto interessato comunica la variazione avvenuta allegando idonea documentazione (nuova misura camerale, verbale dell'assemblea, atto notarile, altra documentazione) o dichiarazione sostitutiva di autocertificazione; dovrà inoltre essere consegnata al Comune la DIAP ai fini igienico-sanitari. Il richiedente può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione. Il Comune procederà quindi al rilascio della presa d'atto riportante i nuovi dati societari che andrà allegata all'autorizzazione all'esercizio.

Art. 12 – SUBINGRESSO

Il subingresso in proprietà (per atto tra vivi o per causa di morte) o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione al Comune di ubicazione dell'esercizio e determina la nuova intestazione dell'autorizzazione al subentrante.

Nella comunicazione il soggetto interessato (titolare o legale rappresentante in caso di società), deve indicare le proprie generalità e dichiarare, sotto forma di autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003; nel caso si avvalga di un delegato dovrà inoltre allegare copia dell'atto di delega riportante quanto indicato nel precedente art.6.

La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trasferimento dell'attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o in copia/atto di successione ereditaria).

Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione corredata da tutta la documentazione.

Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 45 giorni; qualora non si verifichi tale corrispondenza ne dà notizia all'interessato, fissando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della procedura (salvo proroga in caso di comprovata necessità), decorso il quale il Comune può sospendere gli effetti della comunicazione di subingresso e applicare le sanzioni previste per il mancato rispetto del presente regolamento.

In caso di subentro per causa di morte il subentrante deve dimostrare immediatamente il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 delle Legge Regionale 30/2003 (pena la decadenza dell'autorizzazione) mentre deve ottenere il requisito professionale, o provvedere alla nomina di un delegato, entro 1 anno dalla data di morte dell'intestatario; tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato.

La comunicazione di subentro deve pervenire al Comune prima dell'inizio dell'attività del subentrante e, in ogni caso, entro 6 mesi dalla data dell'atto di trasferimento in proprietà o in gestione, o dalla data di morte dell'intestatario, pena l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto del presente regolamento. Qualora, a seguito di sopralluogo, si riscontri che l'attività viene esercitata dal subentrante senza la preventiva comunicazione o autorizzazione di subingresso, il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione (come previsto dall'art. 16 comma 1 punto f) della L.R. 30/2003).

Sezione IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

Qualora il titolare di un'autorizzazione di somministrazione chiuda temporaneamente l'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni deve darne comunicazione al Comune indicando la data di inizio e l'esatto periodo di chiusura.

Art. 14 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Qualora il titolare di un'autorizzazione di somministrazione decida di sospendere l'attività deve darne comunicazione al Comune indicando la data di inizio della sospensione ai fini della decorrenza del termine di validità dell'autorizzazione. L'autorizzazione andrà depositata presso gli uffici comunali quando la sospensione sia superiore ai 60 giorni..

A seguito di comunicazione di riattivazione dell'attività il Comune provvederà all'immediata riconsegna dell'autorizzazione.

Nel caso in cui l'attività rimanga sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, l'autorizzazione sarà revocata salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

Art. 15 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

La cessazione dell'attività di somministrazione è soggetta a semplice comunicazione scritta al Comune entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'attività allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 16 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

Il Comune procede alla revoca dell’autorizzazione:

- a) per mancata attivazione dell’esercizio entro 2 anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione o per sospensione superiore a 1 anno, salvo proroga per comprovata necessità e su motivata istanza;
- b) per perdita dei requisiti morali da parte del titolare;
- c) qualora venga meno la sorvegliabilità dei locali o la conformità a norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e sicurezza; la revoca è preceduta da provvedimento di sospensione dell’attività per un periodo da 3 a 90 gg, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) qualora venga meno l’effettiva disponibilità dei locali e non venga richiesta l’autorizzazione al trasferimento entro 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
- e) per mancata osservanza di provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione;
- f) per mancato rispetto delle procedure di subentro.

I casi di comprovata necessità sono indicati dall’art. 5 dell’allegato A alla D.G.R. 8/6495 del 23 gennaio 2008.

La revoca dell’autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 17 – SANZIONI

Per l’esercizio dell’attività senza autorizzazione, anche qualora sia stata revocata, sospesa o decaduta, o senza possesso dei requisiti morali e professionali: si applica la sanzione prevista dall’art 17-bis comma 1, 17-ter e 17-quater del TULPS (sanzione da Euro 516,46 a Euro 3.098,74 e cessazione immediata dell’attività).

Per ogni altra violazione alla legge: si applica la sanzione prevista dall’art. 17-bis comma 3, 17-ter e 17-quater del TULPS (sanzione da Euro 154,94 a Euro 1.032,91 e sospensione dell’attività per il periodo necessario a uniformarsi ai requisiti mancanti comunque non superiore a 3 mesi).

L’inosservanza dei provvedimenti sanzionatori è punibile penalmente (art. 650 codice penale).

Le sanzioni sono applicate con procedura prevista da L. 689/1991 e L.R. 90/1983.

L’inosservanza delle prescrizioni previste dal presente regolamento non contemplate da norme di legge sarà sanzionata ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31-2003.

Art. 18 – COMMISSIONE COMUNALE

Il Comune può istituire una commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, composta dai rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e della CCIAA.

Il Sindaco nomina la commissione, definisce i criteri di designazione, di durata in carica e di funzionamento della commissione sentiti i soggetti di cui al comma 1.

La commissione esprime parere obbligatorio in merito alla programmazione dell’attività dei pubblici esercizi e alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni e determina gli orari di esercizio dell’attività e i programmi di apertura di cui all’articolo 18, comma 2 della L.R. 30/2003.

Qualora non venga istituita la commissione comunale i pareri di competenza devono essere acquisiti dalla commissione di comunità montana, per i comuni montani, o dalla commissione provinciale.

Il Comune, qualora non tenga conto dei pareri espressi dalla Commissione, ha l’obbligo di motivare per iscritto le decisioni.

Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale, resta in vigore per una durata quadriennale e comunque fino all'emanazione di nuovi criteri.

L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 18 e in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, può modificare i criteri di cui al presente provvedimento prima della scadenza del quadriennio di vigenza.

Art. 20 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.

COMUNE DI ORZINUOVI

(Provincia di Brescia)

Allegato 1 ai criteri comunali e modalità per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELLE ZONE 1 e 8 DEL TERRITORIO COMUNALE

1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone dichiarate di rilevante interesse storico, monumentale e culturale (zone 1 e 8) l'Amministrazione richiede il possesso documentato ed il rispetto (autocertificato) di criteri di qualità secondo le disposizioni che di seguito vengono riportate :

- a) gli interessati devono presentare domanda di rilascio dell'autorizzazione, secondo le presenti modalità, autocertificando inoltre il possesso dei requisiti di cui al successivo all'allegato 2;
- b) devono garantire in ogni momento il rispetto del punteggio minimo di ammissibilità di cui alla lettera B dell'allegato 2;
- c) i requisiti per i quali è stato attribuito il punteggio di cui all'allegato 2 devono essere mantenuti anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione e comunque per tutta la durata dello svolgimento dell'attività.

2) Si demanda alla Giunta Comunale la definizione delle modalità operative e dei dettagli attuativi per accertare il possesso del punteggio minimo di ammissibilità;

3) Relativamente alle attività già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente atto e quelle non tenute al rispetto dei punteggi minimi ai sensi del successivo comma, l'obbligo del rispetto dei punteggi minimi non si applica:

- a) in caso di subingresso senza modifiche dei locali;
- b) in caso di variazioni non essenziali dei locali e/o delle attrezzature.

4) Sono tenute al rispetto dei punteggi minimi di cui al presente atto, da dimostrare mediante dichiarazione di inizio di attività da presentarsi preventivamente allo svolgimento delle attività stesse:

- a) l'avvio di nuove attività, anche stagionali;
- b) l'ampliamento di attività conseguente alla possibilità di somministrazioni ad una

cerchia più ampia di soggetti (es. esercizi abilitati alla sola somministrazione bevande che vogliono ampliare alla ristorazione con cucina, circoli, strutture ricettive, agriturismi ecc.);

c) il trasferimento di attività;

d) le variazioni essenziali dell'attività e/o delle attrezzature, quali modifiche strutturali, aggiunta o eliminazione di stanze, rinnovo totale dell'arredo;

e) il riavvio dell'attività dopo una sospensione della stessa per un periodo superiore ai 6 mesi.

5) Nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio minimo di cui alla lettera B allegato 2 l'Amministrazione procede:

a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni per l'adeguamento;

b) a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato;

6) Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla l. r. 30/2003.

7) Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'Amministrazione potrà richiedere la presentazione, anche con periodicità predefinita (es. ogni anno, ogni sei mesi ecc.) di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti anche di carattere fiscale.

8) E' obbligatoria per gli esercenti l'esposizione al pubblico di un cartello indicante i criteri di qualità posseduti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione.

9) In caso di mancata ottemperanza alle verifiche di cui sopra ed all'obbligo di esposizione del cartello, vidimato dal Comune, indicante i criteri qualitativi, si applicano le sanzioni di cui al regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con deliberazione di CC n. 31 del 29/5/2003.

COMUNE DI ORZINUOVI

(Provincia di Brescia)

Allegato 2 ai criteri comunali e modalità per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazioni e bevande

A) PUNTEGGI QUALITATIVI PER LE ZONE 1 e 8

	REQUISITI	Punteggio
1	Apertura contenuta entro le ore 24 per la ristorazione e entro le ore 20 per la somministrazione	7
2	Distanza dal più vicino esercizio autorizzato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (oltre 50 mt) della medesima tipologia (1)	5
3	Disponibilità di parcheggi, ulteriori rispetto a quelli obbligatori ai sensi dell'art. 4 dei criteri, su area di proprietà privata adiacente o distante dal locale di P.E. non più di 50 mt. (ogni posto) punteggio per ogni parcheggio fino ad un massimo di 15 punti	2
4	Insonorizzazione dei locali a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'art. 8 della L 447/95 (con esecuzione e conformità attestata da un tecnico abilitato e competente in materia)	4
5	Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a sedere (con almeno 10 posti a sedere)	5
6	Certificazione di qualità dei servizi offerti secondo standard riconosciuti ISO	5
7	Servizi igienici a disposizione dei clienti aggiuntivi al numero minimo previsto dalla normativa	3
8	Distanza dal più vicino esercizio autorizzato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (oltre i 20 e fino a 50 mt) della medesima tipologia (1)	4
9	Utilizzo dei pannelli fotovoltaici/solari a seguito dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di contenimento energetico	3
10	Predisposizione, all'interno o all'esterno del locale, di un'area gioco per bambini di almeno 5 metri quadri	3
11	Dimostrazione di accordo con ditte specializzate per la riconsegna di vuoti a rendere relativamente ai contenitori utilizzati	3
12	Adesione a campagne di raccolta differenziata promosse dall'Amministrazione Comunale o Società comunali per le attività economiche	3
13	Mancata irrogazione di sanzioni amministrative di competenza comunale nell'esercizio dell'attività (per sanzioni riguardanti la società e/o i legali rappresentanti) - punteggio in assenza di provvedimenti a carico nei 5 anni precedenti	4

14	Immobili adeguati alla normativa per portatori di handicap per caratteristiche oltre ai requisiti minimi richiesti per legge (DM 14/6/1989 n. 236)	2
15	Menù o offerta esplicita di prodotti tipici bresciani/servizi di ristorazione o somministrazione non presenti sul territorio	5
16	Apertura per almeno 25 giorni nel mese di agosto	2
17	Ditta individuale. Titolare dell'attività di sesso femminile	2
18	Società di persone. Almeno la metà dei soci compreso il legale rappresentante della società di sesso femminile	2
19	Adesione ad almeno una iniziativa di valorizzazione del territorio organizzate o patrocinate formalmente dall'Amministrazione comunale, provinciale o regionale	5
20	Somministrazione di menu' per diabetici	2
21	Somministrazione di menu' per celiaci (con specifica autorizzazione A.I.C.)	5

(1) Le tipologie si considerano aggregate con il medesimo criterio dell'all. 2 lett. b) (a-b/c-d/e/f-g-h)

NOTE SU MODALITA' ATTRIBUZIONE PUNTEGGI:

(1). La misurazione della distanza di cui ai nn. 2) e 8) si effettua in metri lineari misurati indicando il minor tracciato pedonale percorribile sulla pubblica via.

B) Limite di punteggio dei criteri di qualità

Ai fini dell'avvio dell'attività deve essere garantito il rispetto del punteggio minimo qui di seguito riportato:

	tipologie	Punteggi minimi
	esercizi di ristorazione di cui all'articolo 6.1 lettere a) e b) dgr 6495/08	25 punti
	esercizi di ristorazione di cui all'articolo 6.1 lettere c) e d) dgr 6495/08	30 punti
	esercizi di somministrazione di cui all'articolo 6.1 lettera e) dgr 6495/08	30 punti
	esercizi di somministrazione di cui all'articolo 6.1 lettere f), g), h) dgr 6495/08	45 punti